

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del codice civile, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: "Albinit APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e/o attività e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Grandate 22070 (CO) via Giotto 5 ed una Sede operativa a Verona. La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'articolo 12

del presente Statuto. L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti senza scopo di lucro quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

L'attivazione di nuove sedi operative è definita nel regolamento.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica del presente Statuto.

La modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente in merito ad eventuali registri in cui l'Associazione è iscritta.

Articolo 2

Finalità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo sociale è lo svolgimento di attività di utilità sociale e di interesse generale a favore dei propri associati e di terzi, come meglio specificate nell'art. 3 del presente Statuto.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 3

Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di Interesse generale: informazione, formazione e sensibilizzazione verso l'integrazione della diversità, primariamente concernenti la tematica dell'albinismo.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- (a) la promozione, lo sviluppo, il sostenimento e la pratica di attività culturali, artistiche e ricreative per i soci e i terzi, primariamente con riferimento a materie rilevanti per le persone affette da albinismo;
- (b) lo sviluppo e la promozione, in Italia ed all'estero, dell'integrazione delle diversità, primariamente con riferimento alle persone affette da albinismo, attraverso l'utilizzo della pratica culturale, artistica e ricreativa come proposta educativa;
- (c) lo sviluppo e la promozione, in Italia ed all'estero, di attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione concernenti primariamente le caratteristiche, le problematiche e le eventuali soluzioni legate alla patologia denominata albinismo;
- (d) la creazione, l'organizzazione, il contributo e/o la partecipazione ad iniziative, eventi ,attività giornate educative e/o progetti in ambito pubblico, culturale, sociale, educativo , formativo, sportivo, artistico e/o ricreativo, in Italia ed all'estero; e
- (e) la distribuzione e la diffusione di materiale educativo ed informativo concernente primariamente la tematica dell'albinismo attraverso, inter alia, canali reali (quali stampa, supporti magnetici, ottici, magneto-ottici) e/o elettronici (media televisivi, radiofonici internet).

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il patrimonio è costituito.

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, che al momento della modifica del presente statuto nel mese di Agosto 2020 risulta pari ad Euro 350 (trecentocinquanta/00);
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Articolo 4

Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 5 del presente Statuto, l'organo di amministrazione dovrà altresì redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a

ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, eventi connessi o campagne di sensibilizzazione effettuate. Il rendiconti verrà riportato nel verbale dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 5

Raccolta pubblica di fondi

L'associazione può realizzare, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti eventualmente adottati a tal fine, attività di raccolta pubblica di fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2467 c.c..

Articolo 6

Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, italiane o straniere, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, dando pieno affidamento all'attuazione dei programmi statuari ed interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno presentato apposita domanda scritta in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione con apposita delibera.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

La domanda scritta da presentarsi, anche tramite un membro dell'Organo di Amministrazione, ai sensi del presente paragrafo deve contenere le seguenti indicazioni:

(i) nome e cognome;

(ii) luogo e data di nascita,

(iii) residenza o domicilio;

(iv) recapito telefonico e/o indirizzo e-mail o altro recapito;

(v) espressa dichiarazione di volontà di far parte dell'Associazione;

(vi) nel caso di soci minori di età, indicazione del soggetto che ne fa le veci, in virtù di rappresentanza genitoriale o tutrice;

(vii) piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti approvati secondo le norme statutarie, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie; e ogni ulteriore dettaglio o informazione previsto da apposito regolamento approvato secondo le norme statutarie.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con una succinta esposizione delle specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per presentare per iscritto le motivazioni per cui si oppone alla decisione dell'Organo di Amministrazione e chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Ciascun associato minorenni ha diritto di voto in assemblea tramite rappresentanza di chi ne fa le veci. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è frazionabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso (fermo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto) o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il mese di gennaio, salvo diverso termine stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e riportato nel relativo regolamento adottato a maggioranza semplice dall'Assemblea. Sino all'adozione della successiva delibera dell'Assemblea, la quota associativa annuale risulta pari ad Euro 20 (venti).

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- (a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega se maggiorenne (o di esprimere il proprio voto tramite chi ne fa le veci, se minore di età) e, se maggiorenne, di presentare la propria candidatura agli organi sociali,
- (b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- (c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- (d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- (e) di recedere in qualsiasi momento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto,
- (f) di frequentare i locali dell'Associazione e di accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e di beneficiare di condizioni di favore per determinate manifestazioni o servizi promossi dall'Associazione; e
- (g) di essere coperto, nel caso di attività personalmente svolta in nome e per conto ovvero su espressa indicazione dell'Associazione mediante convenzioni con enti pubblici da apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la

responsabilità civile verso terzi, fermo restando che la copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e di relativi oneri sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Ciascun associato ha il dovere di:

- (a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- (b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- (c) evitare qualsiasi comportamento che possa danneggiare l'immagine o il decoro dell'Associazione o che contrasti con qualsiasi disposizione di legge o regolamento dello stato o ordine o sentenza di qualsiasi pubblica autorità o giudice dello stato-
- (d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea ed indicato nel relativo regolamento.

Articolo 8

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, incapacità, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ad assicurare la certezza della data della comunicazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive alla prima tra (i) la data in cui la comunicazione pervenuta all'Organo di Amministrazione viene recepita e verbalizzata dall'Assemblea e (ii) la data che scade 2 (due) mesi successivamente alla data di ricezione della comunicazione ad opera dell'associato, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, qualora (i) contravvenga alle disposizioni ed ai doveri stabiliti dallo statuto o dai regolamenti o alle decisioni deliberate dagli organi sociali ovvero (ii) in qualunque modo arrechi danni morali, materiali e/o d'immagine all'Associazione, può essere escluso

dall'Associazione mediante apposita delibera dell'Organo di Amministrazione. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato mediante uno dei recapiti o mezzi di contatto indicati nella sua domanda di ammissione il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9

Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà,

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti di legge. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo prestato a favore dell'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, con espressa esclusione del rapporto di credito relativo alla quota associativa.

Salvo che i volontari abbiano già autonomamente sottoscritto un contratto di assicurazione, i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10

Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- (a) l'Assemblea dei soci;
- (b) l'Organo di Amministrazione,
- (c) il Presidente,
- (d) il Vice Presidente; e
- (e) il Segretario.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata in maniera illegittima ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo,

Articolo 11

Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, fermo restando che i soci minori di età possono esprimere il medesimo mediante chi ne fa le veci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- (a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- (b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- (c) approvare il rendiconto economico e finanziario/bilancio di esercizio e la relazione di missione, ove prevista;
- (d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- (e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- (f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- (g) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che l'Organo di Amministrazione riterrà di sottoporle;
- (h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- (i) stabilire l'entità delle eventuali quote associative dovute dagli associati;
- (j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- (a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- (b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 13

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario/bilancio di esercizio, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea è convocata, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante apposito avviso di convocazione inviato tramite piego raccomandato, posta elettronica, messaggio telefonico o con qualsiasi altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, nonché della eventuale seconda convocazione (che si svolgerà nella medesima giornata della prima convocazione).

Articolo 14

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti (anche in tele/videoconferenza) in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti (anche

in tele/videoconferenza) in proprio o per delega, purché in entrambi i casi sia presente (anche in tele/videoconferenza) almeno il Presidente o il Vice-Presidente.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti, purché sia presente (anche in tele/videoconferenza) almeno il Presidente o il Vice-Presidente. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 35% dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti, purché sia presente (anche in tele/videoconferenza) almeno il Presidente o il Vice-Presidente. In terza convocazione (che non può essere il medesimo giorno della prima e della seconda convocazione), l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 25% dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti, purché sia presente (anche in tele/videoconferenza) almeno il Presidente o il Vice-Presidente.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Spetta al presidente dell'Assemblea degli Associati constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto,

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa

decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.

22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Articolo 15

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10(dieci) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi possono essere rieletti.

Articolo 16

Competenze dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha il compito di'

- (a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- (b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- (c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.

- (d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- (f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota associativa annuale;
- (g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- (h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- (i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci,
- (j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- (k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - (l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- (m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- (n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- (o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- (p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- (q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- (r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

(s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17

Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante apposita comunicazione inviata tramite piego raccomandato, posta elettronica, messaggio telefonico o con qualsiasi altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 1 (un) giorno prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere Invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18

Il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto,

Il presidente:

- (a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- (b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione•
- (c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze,
- (d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- (e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- (f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- (g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- (h) cura l'esatta osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- (i) è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli aderenti.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Articolo 19

Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 21 comma 5.

Articolo 20

Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro.

In difetto di accordo la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell'ordine degli avvocati del Foro di Como.

L'arbitro nominato dalle parti di comune accordo o dal Presidente pro-tempore dell'ordine degli avvocati del Foro di Como giudicherà ex lege senza formalità di procedura.

Articolo 21

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- (a) il libro degli associati;

- (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; e (d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere al paragrafo che precede sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data , l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 22

Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- (a) quote associative,
- (b) contributi pubblici;
- (c) contributi privati;
- (d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- (e) rendite patrimoniali;
- (f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56,
- (g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi ai sovventori, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- (h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- (i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- (j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- (k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate esclusivamente al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti e fermo restando l'assenza di scopo di lucro dell'Associazione;
- (l) altre entrate espressamente previste dalla legge; e
- (m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 23

Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 24

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1^o gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre del medesimo anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi,

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Articolo 25

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26

Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente,

Esentrare

